



Ministero dei Trasporti

Compartimento Marittimo di Cagliari

Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso

Località Porto Vesme – snc – (tel/fax 0781/ 509114)

ORDINANZA N° _06_/07

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Portoscuso e Comandante del Porto :

VISTA: la Legge 13 maggio 1940, n. 690 - “Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti” e successive integrazioni e modificazioni.

VISTO: il Dlgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni - “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”, attuato con D.M. 10 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

VISTO: il Dlgs. 27 luglio 1999, n. 271 - “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali”, (per la sola parte di interesse) a norma della Legge 31 dicembre 1988, n. 485 e successive integrazioni e modificazioni.

VISTO: il Dlgs. 27 luglio 1999, n. 272 - “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale” (per la sola parte di interesse), a norma della Legge 31 dicembre 1988, n. 485 e successive integrazioni e modificazioni.

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni - “Riordino della legislazione in materia portuale”, nella fattispecie l'art. 14 e successive integrazioni e modificazioni.

VISTA: l'Ordinanza n. 24/03 in data 18 aprile 2003, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, allora competente per territorio ed avente ad oggetto il - “Regolamento di bunkeraggio a mezzo autobotte nel Circondario di Sant'Antioco”.

VISTO: Il D.M. 31 luglio 1934 e successive modificazioni ed integrazioni - “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi” (per la sola parte di interesse) e successive integrazioni e modificazioni.

VISTA: La Legge 31 dicembre 1982, n. 979 “Disposizioni per la difesa del mare” e segnatamente l'Art. 12.

VISTO: Il Decreto Dirigenziale 02 settembre 2003 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - “Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)” (per la sola parte di interesse) – di seguito nominato ADR e successive integrazioni e modificazioni.

VISTA: La Circolare titolo: Demanio marittimo – Serie I^ - n. 105 datata 21 settembre 2000, dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di Gestione Infrastrutture per la navigazione ed il Demanio marittimo.

VISTA: La Circolare titolo: Porti – Serie VIII^ - n. 16 datata 19 luglio 2002 dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture per la navigazione ed il Demanio marittimo.

VISTA: L' Ordinanza n. 06/2007 in data 16 gennaio 2007, emanata dalla Capitaneria di Porto di Cagliari e con la quale è stato approvato il “Regolamento per lo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio a bordo delle navi del Circondario Marittimo di Cagliari”.

ACQUISITO: Il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia e del Consulente Chimico di Porto, Dott. POMA, giusta riunione tenuta negli Uffici della Scrivente in data 20 febbraio 2007 e di cui è stato redatto verbale.

ACQUISITO: Il parere del Comune di BUGGERRU (CI) e della Soc. SAROMAR, concessionaria del porticciolo turistico peschereccio di PORTOSCUSO (CI); limitatamente agli ambiti di competenza.

CONSIDERATA: La necessità di rivedere gli atti ordinativi emanati da Circomare Sant'Antioco, allora competente per territorio, al duplice scopo di dare carattere cogente alla norma in ambito di giurisdizione e di adeguarla ai mutamenti giuridici succedutesi.

VISTI: gli Articoli 17 – 68 – 81 - 1174 – 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327; gli Articoli 59 – 80 – 84 – 85 – 88 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328);

RENDE NOTO

La presente Ordinanza **regolamenta:**

Il bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna nella giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

Ambito portuale:

L'area inclusa entro i confini evidenziati nelle planimetria allegate A (Portovesme) e – B (Portoscuso).

Unità da rifornire:

Qualsiasi nave, rimorchiatore, galleggiante (autopropulso e non) motopesca o imbarcazione destinata ad uso privato, conto proprio o diportistico, indipendentemente dalla stazza e dall'abilitazione alla navigazione, che richieda nulla osta al bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna.

Traghetto passeggeri RO/RO:

Qualsiasi unità adibita al trasporto di passeggeri ed autoveicoli, ed alla quale si possa imbarcare e sbarcare con mezzi propri (ovvero senza l'ausilio di attrezzature di bordo o di terzi).

Nave petroliera:

Qualsiasi unità da carico, costruita o adattata al trasporto di olio alla rinfusa (ossia di petrolio in ogni sua forma, incluso crude oil, sludge, e prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio).

Nave chimichiera:

Qualsiasi unità da carico, costruita o adattata al trasporto di sostanze liquide alla rinfusa (ossia qualsiasi sostanza liquida inclusa nell'Annesso II° della Convenzione MARPOL 73/78 e successive integrazioni e modificazioni).

Liquidi combustibili e oli minerali lubrificanti:

I prodotti elencati all'Art. 1 del D.M. 31 luglio 1934, alla categoria C e precisamente:

residui della distillazione per combustione nonché liquidi aventi punto di infiammabilità da oltre 65° Celsius sino a 125° Celsius compreso, inoltre: oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con punto di infiammabilità superiore a 125° Celsius.

Stante però il fatto che, al Capitolo 2.3.2.6 dell' International Maritime Dangerous Goods Code, vengono indicati quali “liquidi infiammabili”, le sostanze che hanno punto di infiammabilità fino a 61° Celsius, nonché in considerazione che, all'art. 7 della citata Circolare n. 16 emanata in data 19 luglio 2002 dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, vengono ammessi al bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna quei prodotti con punto di infiammabilità $\geq$ a 60° Celsius, ai fini della presente Ordinanza:

- 1) vengono classificati “liquidi combustibili” quelle sostanze aventi punto di infiammabilità compreso tra $\geq$ 60° Celsius e $<$ 125° Celsius,**
- 2) vengono classificati “oli minerali lubrificanti” quegli oli aventi punto di infiammabilità $>$ di 125° Celsius.**

Sia i liquidi combustibili così definiti che gli oli minerali lubrificanti, sono gli unici prodotti ammessi al bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna.

Punto di infiammabilità:

Minima temperatura alla quale il liquido emette vapori capaci di incendiarsi qualora miscelata con aria. Tale dato viene determinato tramite il sistema definito “a vaso chiuso”.

Veicolo cisterna:

Un veicolo costruito per il trasporto di materie liquide comprendente una o più cisterne fisse. Oltre al veicolo propriamente detto o agli elementi del gruppo assali-sospensione, un veicolo cisterna comprende uno o più serbatoi, i loro equipaggiamenti e gli elementi di collegamento al veicolo o agli elementi del gruppo assali-sospensioni. Ai fini della presente Ordinanza, tale definizione include anche l'eventuale rimorchio cisterna.

Ditta autorizzata al bunkeraggio:

Ditta/Società avente i requisiti di legge per il trasporto su strada di liquidi combustibili ed oli minerali, dotata di veicoli cisterna all'uopo costruiti e regolarmente iscritta nei registri ex art. 68 Cod. Nav tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

Guardia ai Fuochi:

Servizio espletato da Società, Organizzazioni, Associazioni pubbliche o private, autorizzate allo svolgimento del Servizio Integrativo Antincendio da parte della Capitaneria di Porto di

Cagliari, giusta Ordinanza n. 06/2007 emanata in data 16 gennaio 2007 e regolarmente iscritte nei registri ex Art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

Responsabile del bunkeraggio:

Il Comando di bordo o l'Ufficiale all'uopo designato.

Inizio delle operazioni di bunkeraggio:

Ai fini della presente Ordinanza, si intende “inizio delle operazioni”, il momento esatto in cui l'autobotte e/o il rimorchio botte entrano in ambito portuale.

Termine delle operazioni di bunkeraggio:

Ai fini della presente Ordinanza, si intende “termine delle operazioni”, il momento esatto in cui l'autobotte e/o il rimorchio botte escono dall'ambito portuale.

Ore diurne:

Periodo compreso tra il momento in cui il lembo inferiore del sole diventa visibile sopra l'orizzonte (alba) ed il momento in cui il lembo superiore del sole scompare sotto l'orizzonte (tramonto).

Articolo 2

(Campo di applicazione)

La presente Ordinanza si applica nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Portoscuso – da Punta Trettu a Capo Pecora – limitatamente ad:

- a) ambito portuale del porto mercantile di Portovesme (Allegato A)
- b) ambito portuale del porto turistico peschereccio di Portoscuso (Allegato B)

Considerato che, il bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna in aree situate fuori dai predetti ambiti, compreso il porto di Buggerru, è proibito.

Analogamente proibito è il bunkeraggio di unità petroliere e chimichiere (escluse quelle che trasportano soda caustica).

CAPO I°

Articolo 3 (Ambito portuale di Portovesme)

L'impiego di veicoli cisterna per operazioni di bunkeraggio nel porto è consentito esclusivamente lungo le seguenti banchine (vedi Allegato A):

- a) **Banchina Commerciale – Accosti nn. 1 – 2 – 3**
- b) **Banchina Traghetti – Accosto n. 4**
- c) **Banchina Eurallumina – Accosti nn. 10 -11.**

Articolo 4 (Generalità)

Il bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna, soggiace alle seguenti prescrizioni:

- 1) E' vietato effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna, senza il nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
- 2) Senza il predetto nulla osta il veicolo cisterna non può accedere nell'ambito portuale.
- 3) Il limite massimo di prodotto per il complesso veicolo cisterna + rimorchio cisterna (eventuale) **non deve eccedere le 30 (trenta) tonnellate**. Eventuali bunkeraggi necessitanti di quantitativi maggiori di prodotto, dovranno essere ripartiti in più autoveicoli i quali accederanno entro l'ambito portuale uno alla volta.
- 4) Le ditte/società impegnate nel servizio di bunkeraggio devono essere iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
- 5) La squadra delle Guardie ai Fuochi, impegnata in alternativa alla squadra dei Vigili del Fuoco, deve appartenere a società, cooperative o associazioni pubbliche o private, autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Calgiari, ai sensi dell'Ordinanza n. 06/2007 emanata in data 16 gennaio 2007 ed iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
- 6) I prodotti autorizzati sono esclusivamente quelli definiti “liquidi combustibili”, avente punto di infiammabilità $\geq 60^{\circ}$ Celsius e $< 125^{\circ}$ Celsius, nonché quelle definiti “oli lubrificanti” aventi punto di infiammabilità $> 125^{\circ}$ Celsius. I limiti di infiammabilità sono determinati con il sistema definito “a vaso chiuso”.
- 7) Le operazioni di bunkeraggio devono avvenire esclusivamente in ore diurne, dal sorgere al tramonto del sole.
- 8) Il veicolo cisterna non può accedere all'interno dei mototraghetti passeggeri RO/RO.
- 9) Durante le operazioni di bunkeraggio devono essere sospese le attività commerciali ed i lavori di qualsiasi genere che possano provocare calore, scintille o fiamme.

- 10) Le operazioni di bunkeraggio dei mototraghetti passeggeri RO/RO devono avere inizio dopo la completa scaricazione di automezzi e passeggeri e sino al termine delle stesse non si deve procedere all'imbarco di autoveicoli, passeggeri, provviste o quant'altro. (per il concetto di inizio e termine operazioni, vedasi l'Art. 1 "definizioni").
- 11) Durante tutto il periodo di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio secondo le modalità di seguito indicate.
- 12) Durante tutto il periodo di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antinquinamento secondo le modalità di seguito indicate significando che, in caso di spandimento di liquido combustibile od olio lubrificante, tanto a terra che in mare, che a bordo, le operazioni dovranno essere immediatamente sospese, devono essere messe in atto tutte quelle operazioni di contenimento e bonifica, fattibili nell'immediatezza e si dovrà immediatamente informare dell'accaduto l'Ufficio Circondariale marittimo di Portoscuso.
- 13) In caso di avverse condizioni meteomarine o di fenomeni atmosferici accompagnate da scariche elettriche, le operazioni di rifornimento dovranno immediatamente essere sospese.
- 14) In ogni caso in cui si verificano incendi, inquinamenti, infortuni o eventi che comunque possano pregiudicare la sicurezza delle operazioni in essere, le stesse devono immediatamente essere sospese, l'autoveicolo deputato al rifornimento immediatamente allontanato dall'ambito portuale e si dovrà tempestivamente informare l'Autorità Marittima.
- 15) Il Comando di bordo o l'Agenzia raccomandataria dell'unità, dovranno informare del bunkeraggio la Soc. SEAPORT.

Articolo 5 (Prescrizioni)

Il Comando di bordo, il conducente del veicolo cisterna ed il Capo squadra dei Vigili del Fuoco o, in alternativa, della squadra delle Guardie ai Fuochi, per quanto di rispettiva competenza, dovranno assicurarsi di:

A) COMANDO DI BORDO

- 1) Ritirare il nulla osta al bunkeraggio, prenderne atto e porre in essere tutte le prescrizioni standard e le eventuali indicazioni particolari ivi contemplate.
- 2) Assicurarsi dell'avvenuta comunicazione alla Soc. SEAPORT.
- 3) Nominare un responsabile al bunkeraggio (in mancanza, il Comando stesso si intende quale responsabile).
- 4) Accertarsi della perfetta efficienza dell'apparato antincendio e della presenza della dotazione antinquinamento, in conformità con il proprio FIRE PLAN e SOPEP PLAN (in caso di M/p, in conformità con quanto prescritto dal pertinente certificato di sicurezza).
- 5) Sospendere ogni attività lavorativa e commerciale in essere.
- 6) Sospendere ogni lavoro con utilizzo di fiamme libere (uso di saldatrice ossiacetilenica, elettrica, al plasma, ecc...ecc..) di qualsiasi natura che possano comunque generare calore, scintille o fiamme; la sospensione vale anche per lavori senza utilizzo di fiamme libere ma comunque capaci di generare calore o scintille o fiamme (esempio: lavori di smerigliatura).
- 7) Accertarsi che tutti gli scarichi di bordo, compresi quelli di cucina e dei motori siano provvisti di reti parascintille in perfetto stato di manutenzione.

- 8) Accertarsi che il bocchettone di rifornimento ove viene innestata la manichetta di rifornimento non abbia perdite e che l'area sia circondata da idonea ghiotta di contenimento.
- 9) Accertarsi che attorno alla nave, a mare, per un raggio di 100 metri non vi sia presenza di natanti o persone estranee.
- 10) Accertarsi che a bordo della nave, per un raggio di 20 metri dalla zona di bunkeraggio venga rispettato il divieto di fumare, di utilizzare telefoni cellulari o apparati vhf portatili non classificati almeno T4 (a sicurezza intrinseca).
- 11) Accertarsi che a terra, per un raggio di 50 metri dalla zona di bunkeraggio, vengano sospese tutte le attività commerciali e di transito veicolare e pedonale.
- 12) Organizzare una squadra antincendio ed antinquinamento, sotto il comando di un Ufficiale di bordo munito di certificazione STCW '95 pertinente alla lotta antincendio. Tale squadra, organizzata a giudizio del bordo, dovrà essere dotata di materiale antincendio ed antinquinamento (prevista una riserva di sabbia, attrezzi per lo spandimento, attrezzature per evitare colaggi quali: panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti), nonché in grado di contattare costantemente il comando e l'autobotte/squadra antincendio di terra, a mezzo VHF a sicurezza intrinseca e comunque con almeno una manichetta antincendio collegata e dotata di boccaglio nebulizzatore (Presidiare l'unità con almeno una persona di equipaggio, munita di almeno n. 2 estintori a schiuma o polvere (omologati tipo "B" per la schiuma e almeno 34 A - 144 - B - C per la polvere), da prelevarsi dalle dotazioni di bordo in caso di motopesca, unità da diporto e minori in genere).
- 13) La squadra di cui al punto 12) dovrà essere dotata di indumenti atti a non provocare scariche di elettricità statica. Eventuali tute termoriflettenti saranno indossate a giudizio del bordo.
- 14) Dovrà essere issata a riva la bandiera "B" del Codice internazionale dei segnali.
- 15) Assicurarsi dell'avvenuta equipollenza elettrica bordo/veicolo.
- 16) Prima dell'inizio delle operazioni dovrà essere contattata la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuolo, a mezzo VHF canale 14. Analoghi contatti dovranno essere tenuti con la squadra delle Guardie ai fuochi per tutta la durata delle operazioni.

B) CONDUCENTE DEL VEICOLO CISTERNA

- 17 bis) Ritirare il nulla osta al bunkeraggio, prenderne atto e porre in essere tutte le prescrizioni standard e le eventuali indicazioni particolari ivi contemplate.
- 17) Dovrà parcheggiare il veicolo in modo che la direzione di marcia risulti indirizzata verso l'uscita più vicina.
- 18) Non dovrà mai allontanarsi dal veicolo.
- 19) Non dovrà scollegare l'eventuale rimorchio cisterna dall'unità motrice.
- 20) Assicurare l'immobilità del veicolo anche a mezzo cinghie da porre sotto le ruote.
- 21) Assicurarsi che il veicolo sia dotato di almeno n. 2 (due) estintori homologati a schiuma o polvere da almeno 10 litri/9 Kg., (omologati tipo "B" per la schiuma e almeno 34 A - 144 B - C per la polvere) di un contenitore di sabbia da almeno 50 kg e attrezzi per lo spandimento.
- 22) Assicurarsi della perfetta tenuta delle manichette di bunkeraggio le quali, devono essere costruite conformemente alle norme EN 1765 o BS 1435, controllate all'atto della fornitura e controllate e pressate almeno ogni 12 mesi. Tali manichette devono essere dotate di certificazione da cui risulti, tra l'altro, la pressione massima di esercizio, massima temperatura di esercizio, prodotti per le quali sono riconosciute idonee.

- 23)Assicurarsi che i tubi di scappamento del veicolo sia dotati delle prescritte reti parascintille, in perfetto stato di manutenzione.
- 24)Essere dotato di idonei contenitori a tenuta da porre sotto i giunti di raccordo delle manichette.
- 25)Essere dotato di sistema di scarico con pompa omologata antideflagrante, qualora la discarica del prodotto avvenga a mezzo pompa del veicolo.
- 26)Assicurare l'equipollenza elettrica tra veicolo ed unità da rifornire.
- 27)Assicurarsi che il veicolo sia dotato di tutte le abilitazioni e certificazioni, in corso di validità, previste dalle norme dettate dal Codice della strada, dall'Associazione Nazionale Controllo Combustibile, dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, dal D.M. 31 luglio 1934 e dal Codice A.D.R con le intervenute modifiche ed integrazioni.
- 28)Espletare le previste formalità doganali.
- 29)Dotare il veicolo dei prescritti segnali UN ed A.D.R, specifici per liquidi combustibili od oli lubrificanti.
- 30)Assicurarsi di avere in dotazione ed in perfetto stato gli indumenti DPI, ai sensi Dlgs. 626/94, 272/99 e D.M. 31 luglio 1934 ed indossarli in conformità con il Documento di Sicurezza elaborato dalla ditta/società di appartenenza.

C) SQUADRA VIGILI DEL FUOCO O GUARDIA AI FUOCHI

- 31) Ritirare il nulla osta, prendere atto delle prescrizioni standard e delle eventuali indicazioni particolari poste nel nulla osta al bunkeraggio .
- 32)Intervenire con la seguente forza: 2 (due) unità per navi con TSL <= a 20.000, 4 (quattro) unità per navi con TSL > a 20.000.
- 33)Intervenire con almeno un automezzo promiscuo, dotato di rete parascintille allo scappamento in perfetto stato di efficienza e dotato di almeno un faretto orientabile a sicurezza intrinseca.
- 34)Essere dotati, ciascuno,di:
 - una imbracatura di sicurezza con piccozza e completa di sistemi di trattenuta,
 - una maschera a pieno facciale corredata di filtro universale in corso di validità,
 - guanti di protezione,
 - un cordino di salvataggio,
 - una torcia a mano a sicurezza intrinseca
 - un completo antifiamma (DPI di III^ categoria), idoneo a proteggere l'intero corpo dal calore radiante o getto di vapore, completo di guanti antifiamma,
 - un elmetto protettivo,
 - calzature di sicurezza.
- 35)Essere dotati, quale dotazione di squadra (ogni due unità quindi):
 - una tuta termoriflettente,
 - due coperte antifiamma,
 - un apparecchio di respirazione a ciclo aperto,
 - metri 200 di manichette antincendio con raccordi unificati e 2 riduttori per bocchette antincendio unificati,
 - due lance a getto variabile UNI 45 con raccordo,
 - quattro estintori a schiuma da almeno 10 litri omologati tipo B,
 - quattro estintori a polvere da almeno 9 Kg omologati almeno 34 A – 144 B – C,
 - un contenitore di schiuma da almeno 50 litri omologato tipo B con lancia ad effetto Venturi
 - una motopompa barellabile autoadescante, a sicurezza intrinseca, con portata di almeno 60 mq./ora – prevalenza almeno 10 metri),
 - una cesoia con impugnatura isolante e un paio di guanti isolanti.
 - congruo numero di birilli segnalatori,

- cartello con scritta “divieto di fumare e di usare fiamme libere” in italiano ed inglese,
- un VHF portatile a sicurezza intrinseca (almeno T4) dotato almeno dei canali marini 12, 14 e 16.
- contenitore di sabbia da almeno 50 kg e attrezzi per lo spandimento.
- 50 fogli di materiale oleoassorbente ed un raffio o mezzo marinaio per il recupero degli stessi.

- 36) Attivare un continuo contatto VHF canale 14 con l'Ufficiale preposto alla squadra antincendio di bordo.
- 37) Delimitare la zona a terra, attorno al veicolo ed alla zona di transito delle manichette da rifornimento, con gli appositi birilli di segnalazione e l'apposizione del cartello di divieto di fumare ed uso fiamme libere. Tale area deve essere ampia almeno 20 metri.
- 38) Apprestare il presidio antincendio prima dell'inizio delle operazioni (innescare la pompa, montare le manichette, disporre gli estintori, ecc..ecc...) e rimuoverlo dopo il termine delle stesse.

CAPO II°

Articolo 6 (Ambito portuale di Portoscuso)

L'impiego di veicoli cisterna per operazioni di bunkeraggio nel porto è consentito esclusivamente lungo la seguente banchina (vedi Allegato B):

a) Banchina radice molo di sottoflutto.

Articolo 7 (Generalità)

Per l'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna nell'ambito portuale del porto di Portoscuso, valgono le medesime prescrizioni e limitazioni previste per il porto di Portovesme, salvo che, il limite massimo di prodotto contenuto nel veicolo cisterna + rimorchio cisterna (eventuale), **non deve eccedere le 5 (cinque) tonnellate.**

Inoltre, essendo le operazioni effettuate in zona assentita in concessione, la comunicazione di cui al precedente punto 15) (SEAPORT), dovrà essere invece inoltrata alla Società titolare SAROMAR, esercente anche il servizio antinquinamento in zona.

Articolo 8 (Prescrizioni)

Il Comando di bordo, il conducente del veicolo cisterna ed il Capo squadra dei Vigili del Fuoco o, in alternativa, della squadra delle Guardie ai Fuochi, per quanto di rispettiva competenza, dovranno assicurarsi di:

A) COMANDO DI BORDO

Valgono le medesime prescrizioni e limitazioni previste per il porto di Portovesme, salvo che, stante il fatto che il bunkeraggio avviene in zona assentita in concessione e che, sia per la

limitatezza delle dotazioni di bordo e del numero dell'equipaggio, sia per la limitata dimensione dell'unità, dovrà:

1) Assicurarsi dell'avvenuta comunicazione alla Soc. SAROMAR,

e limitare l'organizzazione di bordo, prevista al CAPO I° - Art. 5 – punto 12) , al solo seguente adempimento:

2) Presidiare l' unità con almeno una persona di equipaggio, munita di almeno n. 2 estintori a schiuma o polvere (omologati tipo “B” per la schiuma e almeno 34 A - 144 – B – C per la polvere), da prelevarsi dalle dotazioni di bordo.

B) CONDUCENTE DEL VEICOLO CISTERNA

Valgono le medesime prescrizioni e limitazioni previste per il porto di Portovesme.

C) SQUADRA VIGILI DEL FUOCO O GUARDIA AI FUOCHI

Valgono le medesime prescrizioni e limitazioni previste per il porto di Portovesme salvo che, stante la limitata dimensione dell'unità, non è necessario mantenere il contatto VHF con il Comando di bordo, previsto al CAPO I° - Art. 5 – punto 36.

CAPO III°

Articolo 9 (Servizio Antinquinamento)

In caso di bunkeraggio da effettuarsi nel porto di Portovesme, il Comando di bordo o l'Agenzia marittima raccomandataria, con apposita comunicazione, dovrà informare delle operazioni la Società SEAPORT, concessionaria del servizio di posa panne nel Porto di Portovesme, indicando l'unità da rifornire, luogo, data, orario, qualità e quantità del prodotto.

Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata alla Società SAROMAR, concessionaria del porticciolo, qualora il bunkeraggio avvenga nel porto turistico peschereccio di Portoscuso.

Articolo 10 (Omologazione)

Tutti i capi di abbigliamento, comprese le calzature ed i dispositivi di protezione individuale, dovranno essere di tipo antistatico, conformi alle norme di marcatura CE ed alla normativa antinfortunistica di sicurezza vigente. Anche le restanti attrezzature, individuali o di squadra, non direttamente riconducibili alla categoria “abbigliamento”, dovranno essere di tipo antistatico, antideflagrante, ignifugo e conformi alle norme di marcatura CE ed alla normativa antinfortunistica di sicurezza vigente.

Articolo 11 (Nulla Osta)

La richiesta di autorizzazione al bunkeraggio deve esser presentata almeno 24 ore prima all'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso – ore ufficio - , almeno 48 ore prima in caso di interposizione di giorno festivo.

Tale richiesta deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo,
I dati e le firme richieste sono evidenziati in ALLEGATO 1.

Il nulla osta verrà rilasciato in quadruplica copia : una, in bollo, al Comando Nave, una al conducente del veicolo, una al capo squadra dei Vigili del Fuoco e delle Guardie ai fuochi, una rimarrà agli atti della scrivente.

Tale nulla osta dovrà esser controfirmato per presa visione dai soggetti di cui al precedente capoverso.

I dati e le firme richieste sono evidenziati in ALLEGATO 2.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal giorno **01 giugno 2007**

Articolo 13

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi dell' Art. 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per i danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento, con ripartizione tra le parti in ragione delle rispettive responsabilità, significando che, ai sensi dell'art. 8 – punto n) della Circolare n. 16 Titolo Porti – Serie VIII^ in premessa citata, le operazioni dovranno essere effettuate sotto il diretto controllo di un Ufficiale di bordo all'uopo designato (definito “responsabile” ai sensi della presente Ordinanza), in capo al quale ed in prima istanza ricade la responsabilità dei fatti (qualora non individuato, si intende il Comandante della nave).

Qualora la violazione alla presente Ordinanza sia commesso con l'impiego di un'unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'Art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto.

In caso di sversamento in mare di idrocarburi, saranno inoltre applicate le norme penali pertinenti alla Legge 31 dicembre 1982, n. 979 – Titolo IV.

Limitatamente al personale iscritto nelle matricole della Gente di Mare, la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione importerà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'Art. 1175 del medesimo Codice.

Articolo 14

(Pubblicazione)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, ex art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione e l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Portoscuso, lì 01 marzo 2007

f.to IL COMANDANTE
TV(CP) Federico MAZZA

* Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

ALLEGATO N° 1

marca da bollo

All' Ufficio Circondariale Marittimo
PORTOSCUSO
Sez. Tecnica

- OGGETTO: Bunkeraggio della/del M/n – M/p denominata/o _____, TSL _____, di bandiera _____, numero IMO _____, iscritta/o al numero _____ dei registri/matricole di _____ per il giorno _____, con inizio delle operazioni alle ore _____.

Si prega di voler concedere Nulla osta ad effettuare il bunkeraggio di tonn. _____, trasportati su n° _____ veicoli cisterna alla/al M/n – M/p in oggetto indicato.

Le operazioni avranno luogo alla banchina _____, in data e ora in oggetto indicati del porto di Portovesme/Portoscuso (evidenziare il sito di interesse).

Il prodotto sarà trasportato dal/dai seguente/i veicolo/i (targa) _____, della Ditta/Società _____.

IL COMANDANTE/AGENZIA RACCOMANDATARIA

il sottoscritto _____, Comandante della/del M/n – M/p in oggetto specificata/o, ormeggiata presso la banchina _____, accosto n° _____, del porto di _____

DICHIARA

Di essere a conoscenza delle norme contenute nell'Ordinanza n. 06/07, emanata in data 01 marzo 2007 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, pertinente al bunkeraggio di oli combustibili ed oli lubrificanti.

Di rispettare le prescrizioni standard riportate tanto nell'Ordinanza in parola quanto nel Nulla Osta ricevuto.

Di rispettare le eventuali prescrizioni aggiuntive apposte nel Nulla Osta ricevuto.

Di nominare responsabile delle operazioni il Sig. _____, avente la qualifica di _____

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL BUNKERAGGIO _____
(in assenza, di intende il Comando di bordo)

IL COMANDANTE DELLA/DEL M/N – M/P

ALLEGATO N° 2



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTOSCUSO

VISTA: L'istanza presentata in data _____ dal Comandante/Agente Raccomandataro della M/n – M/p denominata/o _____, TSL _____, di bandiera _____, numero IMO _____, iscritta/o al numero _____ dei registri/matricole di _____, intesa ad ottenere nulla osta all'operazione di bunkeraggio per tonn. _____ di _____ nel porto di Portovesme/Portoscuso (evidenziare il sito di interesse).

VISTO: L'art. 11 dell'Ordinanza n.06/07 – BUNKERAGGIO, emanata in data 01 marzo 2007 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.

CONSIDERATO: Che dall'istanza presentata si evince la perfetta conoscenza delle prescrizioni impartite con l'Ordinanza in parola e che le dotazioni richieste sono presenti ed in perfetto stato di efficienza:

NULLA OSTA

Ad eseguire l'operazione richiesta, a patto che, ognuno per quanto di competenza, rispetti ed applichi le seguenti prescrizioni:

generalità

- E' vietato effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo veicolo cisterna, senza il nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
- Senza il predetto nulla osta non può accedere nell'ambito portuale.
- Il limite massimo di prodotto per il complesso veicolo cisterna + rimorchio cisterna (eventuale) non deve eccedere le 30 (trenta) tonnellate a Portovesme (cinque tonnellate a Portoscuso). Eventuali bunkeraggi necessitanti di quantitativi maggiori di prodotto, dovranno essere ripartiti in più autoveicoli i quali accederanno entro l'ambito portuale uno alla volta.
- Le ditte/società impegnate nel servizio di bunkeraggio devono essere iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
- La squadra delle Guardie ai Fuochi, impegnata in alternativa alla squadra dei Vigili del Fuoco, deve appartenere a società, cooperative o associazioni pubbliche o private, autorizzate dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, ai sensi dell'Ordinanza n. 06/2007 emanata in data 16 gennaio 2007 ed iscritte nei registri ex art. 68 Cod. Nav dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso.
- I prodotti autorizzati sono esclusivamente quelli definiti "liquidi combustibili", avente punto di infiammabilità $\geq 60^\circ$ Celsius e $< 125^\circ$ Celsius, nonché quelle definiti "oli lubrificanti" aventi punto di infiammabilità $> 125^\circ$ Celsius. I limiti di infiammabilità sono determinati con il sistema definito "a vaso chiuso".
- Le operazioni di bunkeraggio devono avvenire esclusivamente in ore diurne, dal sorgere al tramonto del sole.
- L'autobotte e/o il rimorchio botte non può accedere all'interno dei mototraghetti passeggeri RO/RO.
- Durante le operazioni di bunkeraggio devono essere sospese le attività commerciali ed i lavori di qualsiasi genere che possano provocare calore, scintille o fiamme.
- Le operazioni di bunkeraggio dei mototraghetti passeggeri RO/RO devono avere inizio dopo la completa scaricazione di automezzi e passeggeri e sino al termine delle stesse non si deve procedere all'imbarco di autoveicoli, passeggeri, provviste o quant'altro. (per il concetto di inizio e termine operazioni, vedasi l'Art. 1 "definizioni").

- Durante tutto il periodo di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio secondo le modalità di seguito indicate.
 - Durante tutto il periodo di rifornimento deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antinquinamento secondo le modalità di seguito indicate significando che, in caso di spandimento di liquido combustibile od olio lubrificante, tanto a terra che in mare, che a bordo, le operazioni dovranno essere immediatamente sospese, devono essere messe in atto tutte quelle operazioni di contenimento e bonifica, fattibili nell'immediatezza e si dovrà immediatamente informare dell'accaduto l'Ufficio Circondariale marittimo di Portoscuso.
 - In caso di avverse condizioni meteomarine o di fenomeni atmosferici accompagnate da scariche elettriche, le operazioni di rifornimento dovranno immediatamente essere sospese.
- In ogni caso in cui si verifichino incendi, inquinamenti, infortuni o eventi che comunque possano pregiudicare la sicurezza delle operazioni in essere, le stesse devono immediatamente essere sospese, l'autoveicolo deputato al rifornimento immediatamente allontanato dall'ambito portuale e si dovrà tempestivamente informare l'Autorità Marittima.

Il Comando di bordo o l'Agenzia raccomandataria dell'unità, devono informare del bunkeraggio la Soc. SEAPORT (bunkeraggio a Portovesme) o la Soc. SAROMAR (bunkeraggio a Portoscuso).

N.B.: il bunkeraggio per unità petroliere, chimichiere (esclusa la soda caustica), è proibito.

Comando nave

- Ritirare il nulla osta al bunkeraggio, prenderne atto e porre in essere tutte le prescrizioni standard e le eventuali indicazioni particolari ivi contemplate.
- Assicurarsi dell'avvenuta comunicazione alla Soc. SEAPORT.
- Nominare un responsabile al bunkeraggio (in mancanza, il Comando stesso si intende quale responsabile).
- Accertarsi della perfetta efficienza dell'apparato antincendio e della presenza della dotazione antinquinamento, in conformità con il proprio FIRE PLAN e SOPEP PLAN (in caso di M/p, in conformità con quanto prescritto dal pertinente certificato di sicurezza).
- Sospendere ogni attività lavorativa e commerciale in essere.
- Sospendere ogni lavoro con utilizzo di fiamme libere (uso di saldatrice ossiacetilenica, elettrica, al plasma, ecc...ecc..) di qualsiasi natura che possano comunque generare calore, scintille o fiamme; la sospensione vale anche per lavori senza utilizzo di fiamme libere ma comunque capaci di generare calore, scintille o fiamme (esempio: lavori di smerigliatura).
- Accertarsi che tutti gli scarichi di bordo, compresi quelli di cucina e dei motori siano provvisti di reti parascintille in perfetto stato di manutenzione.
- Accertarsi che il bocchettone di rifornimento ove viene innestata la manichetta di rifornimento non abbia perdite e che l'area sia circondata da idonea ghiotta di contenimento.
- Accertarsi che attorno alla nave, a mare, per un raggio di 100 metri non vi sia presenza di natanti o persone estranee.
- Accertarsi che a bordo della nave, per un raggio di 20 metri dalla zona di bunkeraggio venga rispettato il divieto di fumare, di utilizzare telefoni cellulari o apparati vhf portatili non classificati almeno T4 (a sicurezza intrinseca).
- Accertarsi che a terra, per un raggio di 50 metri dalla zona di bunkeraggio, vengano sospese tutte le attività commerciali e di transito veicolare e pedonale.
- Organizzare una squadra antincendio ed antinquinamento, sotto il comando di un Ufficiale di bordo munito di certificazione STCW '95 pertinente alla lotta antincendio. Tale squadra, organizzata a giudizio del bordo, dovrà essere dotata di materiale antincendio ed antinquinamento (previsti una riserva di sabbia e attrezzatura per lo spandimento nonché attrezzature per arginare eventuali colaggi quali: panne galleggianti e panne/fogli oleassorbenti), nonché in grado di contattare costantemente il comando e l'autobotte/squadra antincendio di terra, a mezzo VHF a sicurezza intrinseca e comunque con almeno una manichetta antincendio collegata e dotata di boccaglio nebulizzatore.
- La squadra di cui al punto 12) dovrà essere dotata di indumenti atti a non provocare scariche di elettricità statica. Eventuali tute termoriflettenti saranno indossate a giudizio del bordo.
- Dovrà essere issata a riva la bandiera "B" del Codice internazionale dei segnali.
- Assicurarsi dell'avvenuta equipollenza elettrica bordo/veicolo.
- Prima dell'inizio delle operazioni dovrà essere contattata la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Portoscuso, a mezzo VHF canale 14. Analogo contatto dovrà essere tenuto con la squadra delle Guardie ai fuochi per tutta la durata delle operazioni.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER PORTOSCUSO:

- Assicurarsi dell'avvenuta comunicazione alla Soc. SAROMAR, e limitare l'organizzazione di bordo, prevista al CAPO I° - Art. 5 – punto 12) , al solo seguente adempimento:

- Presidiare l' unità con almeno una persona di equipaggio, munita di almeno n. 2 estintori a schiuma o polvere (omologati tipo "B" per la schiuma e almeno 34 A - 144 - B - C per la polvere), da prelevarsi dalle dotazioni di bordo.

Conducente del veicolo cisterna

- Ritirare il nulla osta al bunkeraggio, prenderne atto e porre in essere tutte le prescrizioni standard e le eventuali indicazioni particolari ivi contemplate.
- Non dovrà mai allontanarsi dal veicolo.
- Non dovrà scollegare l'eventuale rimorchio cisterna dall'unità motrice.
- Dovrà parcheggiare il veicolo in modo che la direzione di marcia risulti indirizzata verso l'uscita più vicina.
- Assicurare l'inamovibilità del veicolo anche a mezzo cugne da porre sotto le ruote.
- Assicurarsi che il veicolo sia dotato di almeno n. 2 (due) estintori omologati a schiuma o polvere da almeno 10 litri/9 Kg., (omologati tipo "B" per la schiuma e almeno 34 A - 144 B - C per la polvere) di un contenitore di sabbia da almeno 50 kg e attrezzi per lo spandimento.
- Assicurarsi della perfetta tenuta delle manichette di bunkeraggio le quali, devono essere costruite conformemente alle norme EN 1765 o BS 1435, controllate all'atto della fornitura e controllate e pressate almeno ogni 12 mesi. Tali manichette devono essere dotate di certificazione da cui risulti, tra l'altro, la pressione massima di esercizio, massima temperatura di esercizio, prodotti per le quali sono riconosciute idonee.
- Assicurarsi che i tubi di scappamento del veicolo sia dotati delle prescritte reti parascintille, in perfetto stato di manutenzione.
- Essere dotato di idonei contenitori a tenuta da porre sotto i giunti di raccordo delle manichette.
- Essere dotato di sistema di scarico con pompa omologata antideflagrante, qualora la scarica del prodotto avvenga a mezzo pompa del veicolo.
- Assicurare l'equipollenza elettrica tra veicolo ed unità da rifornire.
- Assicurarsi che il veicolo sia dotato di tutte le abilitazioni e certificazioni previste, ed in corso di validità, dalle norme dettate dal Codice della strada, dall'Associazione Nazionale Controllo Combustibile, dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, dal D.M. 31 luglio 1934 e dal Codice A.D.R con le intervenute modifiche ed integrazioni.
- Espletare le previste formalità doganali.
- Dotare il veicolo dei prescritti segnali UN ed A.D.R, specifici per liquidi combustibili od oli lubrificanti.
- Assicurarsi di avere in dotazione ed in perfetto stato gli indumenti DPI, ai sensi Dlgs. 626/94, 272/99 e D.M. 31 luglio 1934 ed indossarli in conformità con il Documento di Sicurezza elaborato dalla ditta/società di appartenenza.

Squadra vigili del fuoco o guardia ai fuochi

- Ritirare il nulla osta, prendere atto delle prescrizioni standard e delle eventuali indicazioni particolari poste nel nulla osta al bunkeraggio.
- Intervenire con la seguente forza: 2 (due) unità per navi con TSL <= a 20.000, 4 (quattro) unità per navi con TSL > di 20.000.
- Intervenire con almeno un automezzo promiscuo, dotato di rete parascintille allo scappamento in perfetto stato di efficienza e dotato di almeno un faretto orientabile a sicurezza intrinseca.
- Essere dotati, ciascuno, di:
 - una imbracatura di sicurezza con piccozza e completa di sistemi di trattenuta,
 - una maschera a pieno facciale corredata di filtro universale in corso di validità,
 - guanti di protezione,
 - un cordino di salvataggio,
 - una torcia a mano a sicurezza intrinseca
 - un completo antifiamma (DPI di III^a categoria), idoneo a proteggere l'intero corpo dal calore radiante o getto di vapore, completo di guanti antifiamma,
 - un elmetto protettivo,
 - calzature di sicurezza.
- Essere dotati, quale dotazione di squadra (ogni due unità quindi):
 - una tuta termoriflettente,
 - due coperte antifiamma,
 - un apparecchio di respirazione a ciclo aperto,
 - metri 200 di manichette antincendio con raccordi unificati e 2 riduttori per bocchette antincendio unificati,
 - due lance a getto variabile UNI 45 con raccordo,
 - quattro estintori a schiuma da almeno 10 litri omologati tipo B,
 - quattro estintori a polvere da almeno 9 Kg omologati almeno 34 A - 144 B - C,

- un contenitore di schiuma da almeno 50 litri omologato tipo B con lancia ad effetto Venturi
 - una motopompa barellabile autoadescante, a sicurezza intrinseca, con portata di almeno 60 mq./ora – prevalenza almeno 10 metri),
 - una cesoia con impugnatura isolante e un paio di guanti isolanti.
 - congruo numero di birilli segnalatori,
 - cartello con scritta “divieto di fumare e di usare fiamme libere” in italiano ed inglese,
 - un VHF portatile a sicurezza intrinseca (almeno T4) dotato almeno dei canali marini 12, 14 e 16.
 - contenitore di sabbia da almeno 50 kg e attrezzi per lo spandimento,
 - 50 fogli di materiale oleoassorbente ed un raffio o mezzo marinaio per il recupero degli stessi.
- Attivare un continuo contatto VHF canale 14 con l'Ufficiale preposto alla squadra antincendio di bordo.
- Delimitare la zona a terra, attorno al veicolo ed alla zona di transito delle manichette da rifornimento, con gli appositi birilli di segnalazione e l'apposizione del cartello di divieto di fumare ed uso fiamme libere. Tale area deve esser ampia almeno 20 metri.
- Apprestare il presidio antincendio prima dell'inizio delle operazioni (innescare la pompa, montare le manichette, disporre gli estintori, ecc..ecc...) e rimuoverlo dopo il termine delle stesse.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER PORTOSCUSO:

-Non è necessario mantenere il contatto VHF con il Comando di bordo

Prescrizioni particolari (eventuali)

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Luogo – Data - Orario

Nulla osta al bunkeraggio alla banchina _____, n° _____, del porto di _____

_____, per il giorno _____, dalle ore _____,

alle ore _____.

Per ricevuta e presa visione

Comando/Responsabile/Agenzia Marittima _____

Conducente veicolo _____

Capo squadra VVFF/Guardia ai fuochi _____

IL COMANDANTE